

COLLEGIO DOCENTI, seduta del 18 dicembre 2007

**ATTUAZIONE DEI DISPOSTI PREVISTI DAL D.M. N. 80/2007 E DALL'O.M. N. 92/2007
(delibera n. 17 -2007/08)**

Il Collegio dei docenti dell'ITCG Luigi Einaudi di Chiari

visto il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado*), in particolare Tit. V;
vista la L. n. 352 dell'8 agosto 1995 (*Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero*);
vista l'O.M. n. 80 del 09 marzo 1995 (*Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e superiore - anno scolastico 1994/95*) e successive modifiche, in particolare O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 13;
visto il D.P.R. n. 275 dell'08 marzo 1999 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*), in particolare artt. 4 e 17;
vista la L. n. 1 dell'11 gennaio 2007 (*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*), in particolare artt. 2 c. 1 e 3 c. 1;
visto il D.M. n. 42 del 22.05.2007 (*Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*);
visto il D.M. n. 80 del 03.10.2007;
vista l'O.M. n. 92 del 05.11.2007;
considerato il POF d'Istituto, e in particolare le parti adottate con le delibere n. 19-2006/07 del 31.10.2007 e n. 28-2006/07 del 15.05.2007;

delibera - in materia di scrutini intermedi e finali, debiti formativi, azioni di recupero e sostegno e questioni connesse - quanto segue:

A. CRITERI COMUNI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI

1. PREMESSA

La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e, più in generale, dei percorsi di crescita formativa degli studenti, è prerogativa primaria dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.

Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico-didattica dei docenti e della responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano tuttavia in coerenza:

- con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina o di area disciplinare (ad es. adozione di strumenti comuni di verifica, misurazione e valutazione, definizione del numero minimo e delle tipologie di prove da sottoporre agli studenti in ciascun quadrimestre ecc.);
- con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei docenti, in ottemperanza di quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente.

Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l'obiettivo precipuo di garantire processi di valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti dal punto di vista sia pedagogico che normativo, e nel contempo che siano percepiti da studenti e genitori come trasparenti, equi e uniformemente applicati.

I criteri generali adottati dal Collegio docenti, dunque, hanno lo scopo esclusivo di orientare in direzione di tale obiettivo l'operato di docenti e consigli di classe, senza limitarne le prerogative, ma contribuendo anzi a incrementarne effettività ed efficacia.

2. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI FINALI, PER LA DELIBERA DEI GIUDIZI DI PROMOZIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E PER LA "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"

2.1 Tabella di corrispondenza fra voti numerici e livelli di apprendimento

LIVELLO		ACQUISIZIONE CONOSCENZE	APPLICAZIONE CONOSCENZE	RIELABORAZIONE CONOSCENZE	ABILITÀ ESPOSITIVE CON RIFERIM. AI LINGUAGGI DISCIPLINARI
A	Assolutamente insufficiente Voto 1-2	Non esegue compiti anche semplici; presenta gravissime lacune di base; non fa progressi	La capacità di applicazione delle conoscenze è nulla o quasi nulla	La capacità di rielaborare le conoscenze possedute è nulla o quasi nulla	Non produce comunicazioni comprensibili
B	Gravemente insufficiente Voto 3	Possiede conoscenze assai limitate e disorganiche	Applica le conoscenze commettendo frequenti e gravi errori	Non sa rielaborare le proprie conoscenze quasi mai	Produce comunicazioni confuse ed inefficaci
C	Decisamente insufficiente Voto 4	Possiede conoscenze frammentarie e superficiali	Applica le conoscenze commettendo gravi errori	Rielabora le proprie conoscenze con notevole difficoltà	Produce comunicazioni di difficile comprensione con numerosi errori
D	Insufficiente Voto 5	Possiede conoscenze lacunose e/o approssimative	Applica le conoscenze commettendo errori non gravi ma frequenti	La rielaborazione delle conoscenze è limitata e poco autonoma	Produce comunicazioni imprecise con qualche errore
E	Sufficiente Voto 6	Possiede conoscenze essenziali	Applica le conoscenze possedute senza commettere errori gravi e/o frequenti	Rielabora in modo abbastanza autonomo le conoscenze possedute	Produce comunicazioni sostanzialmente chiare e corrette
F	Discreto Voto 7	Possiede conoscenze appropriate	Applica adeguatamente le conoscenze possedute	Rielabora in modo autonomo le conoscenze possedute	Produce comunicazioni chiare e corrette
G	Buono Voto 8	Possiede conoscenze approfondite ed ampie	Applica efficacemente le conoscenze possedute	Rielabora in modo autonomo ed efficace le conoscenze possedute	Produce comunicazioni chiare e ben organizzate
H	Ottimo Voto 9	Possiede conoscenze complete ed approfondite	Applica le conoscenze possedute con efficacia e in ogni circostanza	Elabora le conoscenze possedute con sicura autonomia ed apprezzabile efficacia	Produce comunicazioni efficaci e ben organizzate
I	Eccellente Voto 10	Possiede conoscenze complete ed approfondite, arricchite da solidi apporti personali	Applica sempre le conoscenze possedute con grande efficacia ed originalità	Elabora le conoscenze possedute con sicura autonomia ed apprezzabile efficacia anche in situazioni particolarmente complesse	Produce comunicazioni molto efficaci e di estrema proprietà

La tabella esprime la corrispondenza fra voto numerico assegnato in sede di scrutinio e livello di apprendimento raggiunto dallo studente, con riferimento a quattro principali variabili osservabili: a) le conoscenze acquisite, b) la capacità di applicare tali conoscenze, c) la capacità di rielaborarle

e d) le abilità comunicative riferite allo specifico disciplinare; consente dunque allo studente di attribuire un significato generale a tali voti.

La tabella, costituendo un'evidente generalizzazione dei molteplici concreti casi singolari che si possono presentare, ha la valenza di strumento regolatore, da cui ricavare o cui adeguare coerentemente strumenti più specifici e da tenere comunque presente nel procedere all'attribuzione dei voti.

Valgono, in particolare, le seguenti precisazioni:

- la tabella può essere declinata in tabelle con essa pienamente coerenti ma dettagliate nello specifico della singola disciplina o area disciplinare, secondo accordi in ogni caso assunti a livello di area disciplinare medesima;

- il voto finale può interpretare distinte situazioni generali:

- a. L'alunno ha raggiunto un uguale livello di prestazioni in relazione a tutte le variabili considerate (acquisizione delle conoscenze, applicazione delle conoscenze, rielaborazione delle conoscenze e abilità espositive);
- b. Il voto costituisce la sintesi fra livelli differenti di padronanza delle diverse variabili considerate (ad es. il voto 7 può risultare dalla combinazione: conoscenze = G; applicazione = F; rielaborazione = E; esposizione = F).

- l'incidenza sul voto unico delle diverse variabili può variare da disciplina a disciplina (ad es.: è evidente che la variabile "abilità comunicative riferite allo specifico disciplinare" ha, nel caso della disciplina "lingua italiana", un'incidenza maggiore rispetto che in altre discipline).

Il voto finale, in ogni caso, tiene sempre conto, oltre che del livello di apprendimento cognitivo conseguito dallo studente ed espresso mediante la tabella, anche degli elementi di giudizio relativi a interesse, impegno e partecipazione, valutabili secondo il seguente prospetto generale:

Non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse per la materia
Non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso
Poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae
Normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione
Risulta generalmente impegnato e partecipa attivamente alla lezione
Costantemente impegnato, è collaborativo nel dialogo educativo
Costantemente impegnato in modo attivo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali
Costantemente impegnato in modo attivo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali, fornendo stimoli a riflessioni e approfondimenti.

3. CRITERI PER LA DELIBERA CONSILIARE DEL GIUDIZIO DI PROMOZIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCRUTINI DI GIUGNO E SETTEMBRE) E DELLA "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" (SCRUTINI DI GIUGNO)

3.1. Richiami normativi

I principali punti di riferimento, in materia di scrutini intermedi e finali per l'a.s. 2007/08, oltre al D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994: *T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione*, art. 192 e sgg., sono a) la formulazione normativa generale introdotta - anche in attuazione della L. n. 352 dell'08.08.1995 - con l'OM n. 80/1995 e via via perfezionata o ripresa dalle successive OM annuali, sino all'OM n. 90/2001, tuttora vigente;

b) la L. n. 1 dell'11.01.2007 e il D.M. n. 42 del 22.05.2007;

b) il D.M. n. 80 del 03.10.2007 e la successiva O.M. n. 92 del 05.11.2007.

Da tali testi normativi sono di seguito riportati i passaggi che individuano, direttamente o indirettamente, le prerogative collegiali salienti in ordine alla definizione dei criteri per la valutazione finale degli studenti.

O.M. n. 90/2001

Art 13, c. 3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. (...)

Art 13, c. 5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.

L. n. 1/2007

Art. 1, c. 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione

Art. 3, c. 1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

D.M. n. 42/2007

Art. 12, c. 1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.

Art. 3, c. 1. Nel caso di promozione [con debito formativo], il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

Art. 3, c. 2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.

Art. 3, c. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.

Art. 3, c. 4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.

Art. 3, c. 5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

D.M. n. 80/2007

Art. 5. Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Art. 6. A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva.

O.M. n. 92/2007

Art. 6, c. 1. *Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.*

Art. 6, c. 2. *Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.*

Art. 6, c. 3. *Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.*

Art. 6, c. 4. *In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.*

Art. 6, c. 5. *Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.*

Art. 7, c. 1. *In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".*

Art. 7, c. 2. *La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.*

Art. 8, c. 1. *Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*

Art. 8, c. 4. *Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".*

Le disposizioni intervenute nel corso del 2007 hanno significativamente modificato il quadro normativo in relazione sia all'applicazione dell'istituto giuridico dei debiti formativi, sia ai possibili esiti delle operazioni di scrutinio; la transizione dal vecchio al nuovo regime normativo, in particolare, ha per effetto che negli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 gli studenti delle diverse classi di corso sono/saranno soggetti, in sede di valutazione finale, a vincoli e condizioni diverse, come risulta chiaro dalla tabella riepilogativa seguente, parte integrante del presente documento.

VINCOLI CUI SONO SOGGETTE LE DIVERSE ANNUALITA' DI CORSO A.S. 2007/08

	PRIME	SECONDE	TERZE	QUARTE	QUINTE
Debiti contratti ante 2006/07	-	- (1)	Devono essere saldati entro a.s. 2007/08	Devono essere saldati entro a.s. 2007/08	Non pregiudicano l'ammissione all'Esame Stato
Debiti contratti a.s. 2006/07	-	Devono essere saldati entro a.s. 2007/08	Devono essere saldati entro a.s. 2007/08	Possano essere saldati entro il 15.03.2009 (2)	Non pregiudicano l'ammissione all'Esame Stato
Lacune registrate nel corso dell'a.s. 2007/08	Devono essere colmate entro l'a.s. 2007/08	Devono essere colmate entro l'a.s. 2007/08	Devono essere colmate entro l'a.s. 2007/08	Devono essere colmate entro l'a.s. 2007/08	Non pregiudicano l'ammissione all'Esame Stato
Credito scolastico	-	-	Attribuito in base a DM 42	Attribuito in base a DM 42 (3)	Attribuito in base a norme previgenti
Scrutini di giugno: esiti possibili	Ammesso Non ammesso "Sosp. giudizio"	Ammesso Non ammesso "Sosp. giudizio"	Ammesso Non ammesso "Sosp. giudizio"	Ammesso Non ammesso "Sosp. giudizio"	Ammesso Non ammesso
Scrutini di settembre: esiti possibili	Ammesso Non ammesso	Ammesso Non ammesso	Ammesso (attrib. credito) Non ammesso	Ammesso (attrib. credito) Non ammesso	-

- (1) Caso particolare: chi ripete la 2° dovrebbe saldare eventuali debiti contratti in 1°
 (2) Se il saldo avviene nel corso del 5° anno, non può essere integrato il credito attribuito in 3°
 (3) Caso particolare: a chi ripete la 4° va rettificato il credito attribuito in 3°, come da DM 42/07

Il Collegio docenti è chiamato a definire una disciplina comune delle procedure organizzative che regolano tutti gli adempimenti funzionali alla valutazione finale degli studenti e, soprattutto, a dettare criteri valutativi comuni che orientino fattivamente l'operato dei consigli. A tale riguardo vale il principio che i criteri deliberati a livello d'Istituto devono necessariamente informare l'attività valutativa e le decisioni finali dei consigli di classe; questi, tuttavia, mantengono intatta la prerogativa - fermi restando i limiti tassativi imposti dalle norme vigenti - di deliberare anche in deroga rispetto a tali criteri, a condizione, però, che giudizi così adottati siano formalizzati sulla base di fondate e circostanziate motivazioni, opportunamente documentate e verbalizzate.

3.2. Criteri comuni d'Istituto

I criteri seguenti assumono come date le disposizioni in materia contenute nei testi normativi richiamati al precedente punto 1, cui danno concreta e specifica attuazione.

3.2.1. Criteri generali

a) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente (OM n. 90/2001, art. 13), per "insufficienza grave" è da intendersi quella espressa dai voti 1, 2 e 3 (cfr. tabella di cui al punto A).

b) In presenza di insufficienza grave, è ammessa la promozione solo nel caso in cui il Consiglio di classe, in sede di ultimo scrutinio utile, sulla base dei criteri più sopra espressi, stabilisca, deliberi e verbalizzi motivazioni attestanti che tale insufficienza *non è tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva* e dunque non pregiudica necessariamente la *possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo* (OM n. 90/2001, art. 13, c. 5).

3.2.2. Scrutini di giugno

a) ESITI POSSIBILI per il singolo studente:

CLASSI I-II-III	CLASSI IV	CLASSI V
- Promosso	- Promosso	- Ammesso all'esame di Stato
- Promosso con rif. al PEI	- Promosso con rif. al PEI	- Ammesso all'esame di Stato con rif. al PEI
-	- Promosso con debiti formativi rif. alla classe III	-
- Non ammesso alla classe successiva	- Non ammesso alla classe successiva	- Non ammesso all'esame di Stato
- Sospensione del giudizio con attribuzione di debiti formativi da saldare entro la fine dell'anno scolastico	- Sospensione del giudizio con attribuzione di debiti formativi da saldare entro la fine dell'anno scolastico	-

b) Le proposte di voto finale da presentare al consiglio di classe devono essere formulate sulla base di un congruo numero di prove scritte, grafiche o orali effettuate nel II quadrimestre, nonché della valutazione dell'impegno, del grado di interesse e della partecipazione al dialogo educativo garantiti dallo studente; tiene altresì conto delle valutazioni espresse al termine del I quadrimestre e degli esiti delle verifiche seguite alla fruizione di eventuali IDEI.

c) Le proposte di voto non sufficiente devono essere motivate analiticamente sul registro personale del docente e sulla scheda appositamente predisposta, con l'esplicita individuazione delle carenze che permangono nella preparazione dello studente, con riferimento a conoscenze e capacità definite imprescindibili nei *piani didattici annuali*, coerentemente con quanto a riguardo concordato in sede di aree disciplinari, e specificando se vi sia, a giudizio del docente, la possibilità che l'allievo segua proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

d) La situazione di ogni studente deve essere valutata, in sede di scrutinio, in relazione ai livelli di partenza, agli esiti documentati di tutti i processi di apprendimento realizzatisi lungo l'arco dell'anno scolastico, al curriculum dello studente ed in rapporto alle concrete opportunità di formazione integrativa offerte dalla scuola. E' sulla scorta di tale complesso di variabili che il consiglio di classe valuta se insufficienze non gravi, ma diffuse, possano o meno determinare, nella preparazione complessiva, carenze tali da compromettere comunque la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

f) **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO:** In linea generale non è possibile, in sede di scrutinio di giugno, sospendere e rinviare ad agosto/settembre il giudizio nell'ipotesi dello studente che presenti più di n. 3 (tre) insufficienze; ovvero: non è possibile attribuire a uno studente più di n. 3 (tre) debiti formativi da saldare entro la fine dell'a.s.; si ritiene, infatti, che in nessun caso uno studente, considerati i tempi a disposizione, possa saldare nel periodo giugno-settembre un numero superiore di debiti; l'alunno presentato, in sede di scrutinio di giugno, con un numero di insufficienze pari o superiore a n. 4 (quattro), dunque, non viene di massima ammesso alla classe successiva. Conseguentemente il consiglio di classe può sospendere e rinviare ad agosto/settembre il giudizio finale sullo studente nel caso di un massimo di tre insufficienze.

g) In tutti i casi che possono dar luogo, alla luce di quanto stabilito al punto precedente, alla sospensione del giudizio finale, la scelta fra tale esito e la non ammissione alla classe successiva è operata dal consiglio di classe dopo aver attentamente considerato - specialmente nei casi di maggiore incertezza - le seguenti variabili:

✓ serietà delle insufficienze (voto 4 o voto 5);

- ✓ percentuale del n° di materie insufficienti sul totale delle materie previste dal curriculum dell'a.s. in questione;
- ✓ particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente;
- ✓ entità dei progressi compiuti dallo studente, anche a prescindere dal livello assoluto di apprendimento conseguito (saldo fra situazione di partenza ed esiti finali raggiunti);
- ✓ frequenza, interesse e partecipazione garantiti dallo studente all'attività curricolare;
- ✓ eventuale partecipazione ad attività integrative di recupero e sostegno;
- ✓ presenza, fra le discipline con profitto insufficiente, di discipline oggetto di debito formativo non saldato attribuito al termine dell'a.s. precedente;
- ✓ permanenza, alla data dello scrutinio, di debiti formativi non saldati contratti negli aa.ss. precedenti (cfr. punto 2.4).

h) E' ammessa la possibilità che uno studente possa essere promosso, con voto di consiglio, anche in presenza di carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline), qualora il consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere sicuramente superate mediante lo studio autonomo ed entro l'inizio dell'a.s. successivo, così da non pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e l'efficace fruizione di tutti i percorsi d'apprendimento previsti dal seguente anno di corso; le esaurienti motivazioni di una decisione di questo tipo devono essere chiaramente verbalizzate.

i) Le argomentazioni a sostegno della non ammissione alla classe successiva e della sospensione del giudizio finale, stese sulla base di tracce comuni, sono verbalizzate in termini sintetici ma espliciti ed esaurienti sotto ogni profilo. I docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo, inoltre, specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze ed abilità, quali parti del programma di studio devono essere fatte oggetto di recupero e verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, al fine della comunicazione alle famiglie; la scheda comune predisposta allo scopo viene compilata da ciascun docente prima dell'inizio della sessione di scrutinio.

3.2.3. Integrazione di scrutinio (agosto/settembre)

a) ESITI POSSIBILI per il singolo studente:

CLASSI I-II-III	CLASSI IV
- Promosso	- Promosso
-	- Promosso con debiti formativi rif. alla classe III
- Non ammesso alla classe successiva	- Non ammesso alla classe successiva

b) In sede di integrazione dello scrutinio finale, da tenersi al più tardi entro la data prevista per l'inizio delle lezioni del nuovo a.s., il consiglio di classe, prima di stabilire se promuovere o non ammettere alla classe successiva ciascuno studente per il quale sia stata deliberata, a giugno, la sospensione del giudizio finale, considera e valuta attentamente:

- gli esiti delle prove di verifica effettuate dai docenti competenti al fine di accertare il saldo dei debiti formativi attribuiti a giugno;
- le proposte di voto finale conseguentemente elaborate dai docenti medesimi;
- la qualità e l'assiduità dell'eventuale frequenza, da parte dello studente, degli IDEI programmati e realizzati nel corso del periodo estivo;
- le motivazioni che avevano determinato la decisione di sospendere il giudizio finale.

c) Il consiglio di classe adotta la decisione di promuovere alla classe successiva lo studente qualora questi:

- abbia saldato tutti i debiti attribuitigli nello scrutinio di giugno;
- pur non avendo saldato integralmente i debiti formativi attribuitigli, abbia dimostrato di aver sensibilmente migliorato la propria preparazione complessiva, al punto di

consentirgli, a giudizio del consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l'a.s. entrante.

d) Il consiglio di classe adotta la decisione di non ammettere alla classe successiva lo studente qualora questi:

- non abbia saldato i debiti formativi attribuitigli nello scrutinio di giugno;
- abbia saldato solo in parte i debiti formativi attribuitigli nello scrutinio di giugno, mantenendo nella propria preparazione complessiva significative carenze, tali da non consentirgli, a giudizio del consiglio di classe di affrontare con profitto e senza lacune significative l'a.s. entrante; lo studente non può essere ammesso alla classe successiva, in particolare, qualora gli sia attribuita una valutazione ancora insufficiente in più discipline.

3.2.4. Debiti formativi attribuiti negli aa.ss. precedenti che risultano non saldati

I criteri seguenti sono definiti in coerenza con la delibera del Collegio docenti n. 28 -2006/07 del 15.05.2007, che sta trovando attuazione nel corso del presente a.s. e che si considera in permanenza di vigenza per le parti compatibili con quanto disposto dal D.M. n. 80/2007 e dall'O.M. n. 92/2007. Tale delibera cesserà i suoi effetti, stanti le norme richiamate, con il termine dell'a.s.

a) In linea generale: nel caso in cui uno studente si trovi in una delle situazioni che non consentono la promozione in sede di scrutinio di giugno, l'eventuale presenza di debiti formativi attribuiti al termine di uno degli aa.ss. precedenti e che risultino non saldati, può costituire elemento di valutazione condizionante, per il consiglio di classe, nell'operare la scelta fra non ammissione alla classe successiva e sospensione del giudizio.

b) Nello specifico valgono le seguenti indicazioni di massima: lo studente che al termine del precedente anno scolastico sia stato ammesso alla classe successiva con uno o più debiti formativi, qualora non saldi integralmente tali debiti in nessuna delle scadenze previste dall'istituto e nonostante gli IDEI organizzati,

- può essere promosso nello scrutinio finale delle classi seconda e terza anche in presenza di un debito formativo non saldato in una sola disciplina nel caso in cui il consiglio di classe valuti collegialmente la sua preparazione complessiva idonea ad affrontare adeguatamente la classe successiva;

- può essere promosso nello scrutinio finale delle classi dalla seconda alla quarta in presenza di una preparazione non gravemente insufficiente in una o più discipline non previste nel piano di studi dell'anno scolastico in corso, nel caso in cui il consiglio di classe valuti collegialmente la sua preparazione complessiva comunque idonea ad affrontare adeguatamente la classe successiva.

- non è promosso nello scrutinio finale delle classi seconda e terza in presenza di una preparazione insufficiente in più discipline dell'a.s. in corso, previa valutazione collegiale da parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva;

- lo studente che al termine della quarta classe non abbia saldato integralmente i debiti formativi attribuitigli al termine della terza classe:

- è promosso alla classe quinta, con l'obbligo di saldare tali debiti nel corso dell'ultimo anno di frequenza, in presenza di una preparazione sufficiente nelle discipline della quarta classe (cfr. D.M. 42/07, art.3, c.2);
- è di massima non ammesso alla classe quinta in presenza di una preparazione insufficiente in una o più discipline della quarta classe, a meno che il consiglio, con decisione motivata e formalizzata, decida di concedergli la possibilità di estinguere tali debiti, o la parte residua dei medesimi, nel corso del quinto anno (cfr. D.M. 42/07, art.3, c.2).

c) Alla luce degli effetti combinati dei DD.MM. n. 42/2007 e n. 80/2007 e dell'O.M. n. 92/2007, e con la sola eccezione di cui al punto precedente (debiti contratti al termine della classe III), tutti i debiti formativi vanno saldati entro la fine dell'a.s. Ne consegue, dunque, tenuto conto dei criteri sin qui dettati e ai quali i consigli di classe si uniformeranno, che il giudizio finale adottato, a giugno o a settembre, nei confronti di ciascuno studente, che sia di promozione come di non ammissione alla classe successiva, comporta il venir meno di tutti i debiti formativi contratti al termine degli aa.ss. precedenti il 2007/08.

4. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEI CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO

La Legge n. 425 del 10.12.1997 stabiliva che al voto finale che lo studente consegue al termine dell'esame di Stato concorra, nella misura di 20/100, il cosiddetto "credito scolastico".

La Legge n. 1 dell'11.01.2007 ha modificato tale norma, elevando la misura dell'incidenza del credito scolastico a 25/100.

Il credito scolastico, dunque, è attribuito, per l'a.s. 2007/08, sulla base di tabelle distinte:

a) Agli studenti delle classi quinte, che si sono visti attribuire il credito scolastico, nei due aa.ss. precedenti, ai sensi delle vecchie norme, il credito dell'ultimo anno è attribuito ancora sulla base della tabella prevista dal DPR n. 323 del 23.07.1998:

Media dei voti	Terza	Quarta	Quinta
Media=6	2-3	2-3	4-5
6 < Media ≤ 7	3-4	3-4	5-6
7 < Media ≤ 8	4-5	4-5	6-7
8 < Media ≤ 10	5-6	5-6	7-8

b) Agli studenti delle classi terze e quarte, invece, pienamente soggetti alle nuove norme, il credito scolastico è attribuito sulla base della tabella pubblicata nel D.M. n. 42/2007:

Media dei voti	Credito scolastico		
	Terza	Quarta	Quinta
Media = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

Nel caso particolare degli studenti che frequentano per la seconda volta, quest'anno, la classe quarta, e che si sono dunque visti attribuire il credito scolastico, al termine della classe terza, in base alla vecchia tabella, il consiglio di classe provvederà, in sede di scrutinio intermedio, a rettificare tale punteggio adeguandolo alla nuova tabella.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuna delle tre classi, stabilisce quanto punteggio attribuire, nei limiti della banda spettante, valutando le seguenti variabili:

- ✓ assiduità della frequenza scolastica;
- ✓ interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- ✓ interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative;
- ✓ crediti formativi.

Sono considerate in particolare le seguenti variabili:

- ✓ media dei voti più vicina all'estremo superiore della banda di oscillazione;
- ✓ assidua frequenza alle lezioni, alle aree di progetto e/o agli stages formativi;

- ✓ partecipazione attiva e positiva alle iniziative di recupero e potenziamento;
- ✓ partecipazione ad attività e progetti dell'Istituto (deliberati dal Collegio Docenti), frequentate per almeno l'80% delle ore inizialmente previste, valutata positivamente dal referente del progetto;
- ✓ ammissione alla fase successiva a quella di Istituto in concorsi o gare provinciali, regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall'Istituto.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'assegnazione del punto di integrazione è il riconoscimento di crediti formativi. Il CREDITO FORMATIVO deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (*"in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport"*, DM n. 49/2000), dotate delle seguenti caratteristiche:

- ✓ qualificate, ovvero significative e rilevanti;
- ✓ prolungate nel tempo, non saltuarie;
- ✓ debitamente documentate;
- ✓ coerenti con il corso di studi seguito.

Sono considerate in particolare le seguenti attività:

- ✓ Conseguimento della certificazione in lingua straniera;
- ✓ Attività sportive agonistiche attestate da federazioni sportive riconosciute dal CONI per almeno 6 ore settimanali;
- ✓ Superamento di almeno tre esami ECDL nel corso dell'anno scolastico;
- ✓ Partecipazione a tirocini formativi e/o orientativi presso aziende e/o enti riconosciuti con un esplicito attestato valutativo del percorso formativo da parte dell'azienda/ente rilasciato a norma di legge;
- ✓ Volontariato attestato da associazioni/enti riconosciuti (svolto per almeno 30 ore nel corso dell'anno scolastico);
- ✓ *Altre esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi frequentato, debitamente attestate dall'ente organizzatore e frequentate per non meno dell'80% delle ore complessivamente previste.*

B. SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

1. PREMESSA: LE COMPETENZE DEI DIVERSI SOGGETTI

In attuazione di quanto disposto dall'O.M. n. 92/2007 e nell'esercizio delle facoltà delle istituzioni scolastiche autonome, si definiscono di seguito ruoli e prerogative di ciascun soggetto in materia di attività di recupero, limitatamente alle dimensioni di competenza del Collegio docenti.

COLLEGIO DOCENTI

- a Definisce i criteri metodologico-didattici per la programmazione degli interventi di recupero; in particolare stabilisce, tenuto conto di tutte le variabili pedagogico-didattiche e logistiche, le tipologie organizzative degli interventi di recupero.
- b Definisce i criteri metodologico-didattici per:
 - la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di recupero;
 - l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti
- c Può individuare uno o più docenti per area disciplinare cui attribuire il coordinamento delle attività di cui al punto b.
- d Stabilisce i criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali (cfr. punto A della delibera, pp. 1 e sgg.).
- e Definisce i criteri per l'individuazione delle discipline o delle aree disciplinari che necessitano di interventi di recupero.

- f Definisce i criteri qualitativi per l'individuazione dei docenti esterni cui affidare eventualmente gli interventi di recupero.
- g Propone al Consiglio d'Istituto un Piano di fattibilità annuale degli interventi di recupero.

CONSIGLIO DI CLASSE

Su indicazioni dei singoli **docenti** che lo compongono:

- a Effettua l'analisi dei bisogni formativi di ciascuno studente.
- b Individua la natura delle difficoltà e delle carenze riscontrate.
- c Programma e attua le attività di recupero, sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti.
- d Indica gli obiettivi dell'azione di recupero e ne certifica gli esiti.
- e Attribuisce a uno o più docenti eventuali compiti di consulenza e assistenza agli studenti per i quali sia stata adottata come forma di recupero lo studio individuale autonomo (sportello di classe).
- f Delibera le modalità di realizzazione delle verifiche
- g Predisporre, sulla base di modelli predefiniti, le comunicazioni periodiche scritte alle famiglie relative ai diversi passaggi delle procedure adottate (esiti delle operazioni di scrutinio intermedio e finale, attività di recupero deliberate per lo studente, esiti delle verifiche per l'accertamento del superamento delle difficoltà riscontrate).

DOCENTE

- a Fornisce e documenta al consiglio di classe gli elementi informativi necessari alla definizione degli interventi di recupero da organizzare.
- b Predisporre, svolge, corregge e valuta le verifiche documentabili che concludono le azioni di recupero, applicando i criteri deliberati dal consiglio di classe.

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

Può:

- a Provvedere alla eventuale costituzione di gruppi di recupero per classi parallele;
- b Indicare al DS i docenti disponibili per i corsi IDEI nell'anno scolastico;
- c Predisporre attività e materiali per il recupero curricolare per tipologie di carenze;
- d Predisporre attività e materiali per il consolidamento intracurricolare;
- e Predisporre schede disciplinari, differenziate per indirizzi e per anni di corso, per la comunicazione alle famiglie delle carenze riscontrate, specie in funzione degli scrutini di giugno.

2. INTERVENTI DI RECUPERO: TIPOLOGIE E CRITERI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI GENERALI

Si conviene circa l'opportunità che docenti e consigli di classe possano far ricorso, in tema di azioni di recupero, a forme organizzative diverse, a condizione che queste risultino coerenti con i principi pedagogico-didattici generali posti a fondamento del POF e compatibili con le condizioni finanziarie e logistiche date; ciò al fine di garantire che le attività di recupero, nel loro insieme, interpretino con la massima efficacia possibile l'eterogeneità delle situazioni di difficoltà che caratterizzano i processi individuali di apprendimento.

Le tipologie di intervento adottate a livello d'Istituto sono di seguito elencate, con la specificazione, per ciascuna, dei criteri da seguire e delle principali indicazioni didattiche, procedurali e organizzative.

a. studio individuale autonomo	<ul style="list-style-type: none"> • Va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della scarsa gravità e/o diffusione delle carenze rilevate, specie se attribuibili a un inadeguato impegno nello studio personale.
---------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile. • Il ricorso alla modalità dello studio individuale autonomo è scelta prioritaria nei casi in cui le difficoltà riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale assente o fortemente inadeguato.
b. recupero in itinere (in orario curricolare)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' modalità opportuna qualora le difficoltà incontrate da un numero significativo di studenti consentano l'articolazione dei medesimi in gruppi omogenei di livello. Il docente deve predisporre attività differenziate per tutti gli studenti, prevedendo, per quelli che non sono interessati alla dimensione del recupero, attività con finalità di consolidamento e approfondimento. • Comporta la sospensione transitoria dell'attività curricolare ordinaria. • Può essere attuato dal singolo docente o da tutti i docenti del consiglio di classe, anche con la modalità della compresenza. • Non può comportare variazioni dell'orario ordinario delle lezioni. • Non può essere realizzato disaggregando i gruppi classe in gruppi omogenei di livello, a causa degli insormontabili problemi organizzativi • Può essere realizzato adottando strategie di apprendimento cooperativo, anche affidando funzioni di supporto o di tutoring agli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza.
c. attività di sportello d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> • In linea generale vanno indirizzati al servizio di sportello d'istituto gli studenti che presentano lacune circoscritte, in funzione sia di recupero sia, soprattutto, di sostegno, dunque di prevenzione delle difficoltà. • L'attività di sportello è destinata anche agli studenti per i quali, stanti i criteri stabiliti, non sia possibile prevedere l'organizzazione di corsi di recupero pomeridiano. • Il servizio di sportello è attuato con le modalità organizzative consolidate
d. corsi di recupero pomeridiani	<ul style="list-style-type: none"> • Sono deliberati dal consiglio di classe in presenza di gruppi di studenti che manifestino difficoltà la cui natura risulti sostanzialmente omogenea • Sono tenuti da docenti dell'istituto, sulla base dei criteri più oltre specificati • Sono organizzati sulla base dei criteri dettagliati al successivo punto b.3
e. corsi di recupero estivi	<ul style="list-style-type: none"> • Sono deliberati dal consiglio di classe secondo gli stessi criteri adottati per i corsi da tenere entro il termine delle attività scolastiche • Sono tenuti prioritariamente dai docenti dell'istituto che si sono resi disponibili; il ricorso a docenti esterni è ammesso solo nel caso in cui le risorse professionali interne risultino palesemente insufficienti a corrispondere alle effettive esigenze accertate nel corso degli scrutini di giugno • Sono organizzati sulla base dei criteri dettagliati al successivo punto B.3.2

La differenziazione tipologica delle azioni di recupero e di sostegno risulta funzionale anche alla gestione razionale dei fondi a disposizione; in tal senso appare opportuno che i consigli di classe e i singoli docenti facciano il più ampio ricorso:

- ad azioni da attuare nelle ore antimeridiane a livello di singola classe *ove l'orario in vigore lo renda possibile;*

- ad azioni " miste ", che prevedano lo sviluppo dell'intervento disciplinare di recupero parte nelle ore curricolari della mattina (specie in classi con elevato numero di insufficienze di livello non grave) e parte attraverso l'effettuazione di corsi pomeridiani;
- ad azioni di sostegno, disciplinare o trasversale, rivolte al singolo allievo e differenziate nel corso dell'anno a seconda delle sue esigenze formative e delle necessità organizzative della scuola, in funzione di prevenzione o del tempestivo contrasto delle difficoltà.

Le diverse forme di recupero deliberate dal consiglio di classe per ciascuno studente, nonché le motivazioni di tali scelte, devono risultare a verbale.

3. CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO

3.1. Corsi di recupero da tenere entro il termine delle attività scolastiche

Per la realizzazione dei corsi pomeridiani di recupero da destinare agli studenti cui sono state attribuite valutazioni insufficienti in sede di scrutinio intermedio, sono previste due modalità organizzative:

- a. CORSI DI CLASSE
- b. CORSI PER CLASSI PARALLELE (o per gruppi omogenei di livello di difficoltà)

a. Corsi di classe

- Il Dirigente scolastico, sulla base del piano di fattibilità degli interventi di recupero, attribuisce a ciascun consiglio di classe un monte ore per l'effettuazione di corsi di recupero pomeridiani da effettuare nel periodo successivo agli scrutini intermedi; tale monte ore è stabilito tenendo conto:
 - delle specificità di ciascun indirizzo e classe di corso;
 - della consistenza numerica delle classi;
 - delle serie storiche relative alle diverse classi, in relazione alle prevalenti difficoltà disciplinari.
- Ogni consiglio di classe, una volta accertate e documentate le insufficienze di tutti gli studenti, individua le discipline che hanno fatto registrare, a livello di gruppo classe, il più elevato numero di insufficienze, in relazione alle quali delibera, organizza e calendarizza corsi pomeridiani affidati ai docenti titolari, tenendo conto delle indicazioni operative preventivamente notificate ai coordinatori dal dirigente scolastico.
Il calendario dei corsi, redatto su apposito modulo predisposto dagli uffici, è tempestivamente trasmesso in copia alla dirigenza e ai coordinatori d'area disciplinare interessati.
- Il numero massimo di discipline per le quali prevedere corsi di recupero di classe è indicato in tre/quattro, al fine di poter garantire efficacia all'impiego del monte ore attribuito a ogni consiglio; è in ogni caso da escludere l'eccessivo frazionamento di tale monte ore in un numero elevato di corsi di durata irrisoria.
- I gruppi per i quali è organizzato il corso di recupero di classe devono essere composti, salvo casi particolari, da un numero di studenti compreso fra 5 (cinque) e il 50 % del totale; nel definire tale numero, il consiglio di classe, su indicazione del docente delle discipline interessate, ha cura di considerare attentamente le tipologie di recupero alternative, specie in relazione agli studenti la cui situazione risulti esclusivamente o prevalentemente imputabile ad assenza di impegno.
- La durata di ogni corso è stabilita dal consiglio di classe in funzione del programma di ciascuno di essi, che deve essere coerente con la severità delle difficoltà incontrate dagli studenti che compongono il gruppo, dunque degli obiettivi che il corso si propone di conseguire; può essere compresa, di massima, fra 8 (otto) e 15 (quindici) ore.

- I corsi di recupero di classe si tengono nelle primissime ore pomeridiane, al fine di consentire agli studenti il rientro al proprio domicilio il più presto possibile; nel caso delle classi il cui orario settimanale prevede meno di 36 unità di lezione, la calendarizzazione dei corsi può sfruttare anche la fascia oraria 12.45/13.40.

b. Corsi per classi parallele

- Nel caso in cui un consiglio di classe reputi necessario garantire corsi di recupero che non risulta possibile organizzare mediante il monte ore attribuitogli (per il saldo negativo fra fabbisogno complessivo e monte ore medesimo, per esiguità numerica degli studenti in difficoltà, per indisponibilità del docente titolare a tenere corsi di recupero), trasmette tempestivamente alla dirigenza e ai coordinatori d'area disciplinare interessati, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici, il quadro delle necessità residue.
- In tutti i casi in cui risulta possibile, la dirigenza, impiegando un budget definito nel piano di fattibilità d'istituto, assicura l'organizzazione di corsi per gruppi di studenti con difficoltà omogenee e provenienti da classi parallele, anche di indirizzi diversi, purchè questi prevedano obiettivi comuni o fortemente assimilabili.
- La competenza di organizzare e calendarizzare tali corsi è attribuita ai dipartimenti disciplinari, che agiscono sulla base delle indicazioni operative e dei dati tecnici preventivamente comunicati ai coordinatori dal dirigente scolastico; a questo scopo i dipartimenti disciplinari si riuniscono subito dopo la conclusione degli scrutini intermedi; a conclusione di tali riunioni, i coordinatori dei dipartimenti verificano la compatibilità delle ipotesi organizzative definite dai singoli dipartimenti e redigono il calendario d'istituto di tutti i corsi per classi parallele.
- La stesura del calendario dei corsi per classi parallele adotta quale criterio principale la necessità di garantire allo studente che ne ha necessità la contestuale frequenza di più corsi disciplinari.
- Il docente che tiene il corso per classi parallele (cfr. il successivo punto 3.4.b per i criteri di assegnazione) deve ricevere dai docenti di tali classi, in sede di riunione dipartimentale, gli elementi informativi necessari alla definizione del programma del corso medesimo; deve a sua volta trasmettere a tali docenti, al termine del corso, ogni riscontro documentale e valutativo utile circa gli esiti dell'attività.
- I gruppi di studenti destinatari di corsi per classi parallele devono essere costituiti, in linea di massima, da un numero di studenti compreso fra otto (otto) studenti e 15 (quindici).
- La durata di ogni corso è stabilita dai dipartimenti in funzione del programma di ciascuno di essi, che deve essere coerente con la severità delle difficoltà incontrate dagli studenti che compongono il gruppo, dunque degli obiettivi che il corso si propone di conseguire; può essere compresa, di massima, fra 8 (otto) e 15 (quindici) ore.
- I corsi di recupero per classi parallele si tengono nelle primissime ore pomeridiane.

c. Attività di recupero da tenere nel periodo che intercorre fra le verifiche degli esiti dei corsi deliberati nello scrutinio intermedio e la conclusione delle attività scolastiche

- In considerazione delle ragioni di opportunità didattico-organizzative - che sconsigliano di distrarre troppe energie, negli studenti, dalle attività ordinarie dell'ultima fase dell'anno scolastico - e dell'esigenza di riservare adeguate risorse alla iniziativa da realizzare nel periodo estivo, per gli studenti che, sulla base degli esiti delle previste verifiche (cfr. il successivo punto 3.3) non abbiano saldato i debiti in itinere attribuiti in sede di scrutinio intermedio, o per quelli che evidenziano comunque situazioni di difficoltà, i consigli di classe adottano prioritariamente le azioni di recupero di cui ai precedenti punti 2.a, 2.b e 2.c.

- I consigli di classe o i dipartimenti possono richiedere alla dirigenza l'organizzazione di corsi di recupero pomeridiani solo in casi del tutto motivati; l'effettiva realizzazione di tali corsi è autorizzata previa verifica delle motivazioni e della disponibilità residua di risorse finanziarie, accantonate quelle da destinare alle attività estive.
- Qualora autorizzati, i corsi si tengono con le medesime modalità e alle stesse condizioni di quelli di cui al punto 3.1.b.

3.2. Corsi di recupero da tenere dopo la conclusione delle attività scolastiche

- Per gli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, sia stata deliberata la "sospensione del giudizio" e, quale modalità di recupero, la frequenza di corsi specifici, l'istituto organizza, compatibilmente con le condizioni normativo-contrattuali e logistiche date, detti corsi, da effettuare durante il periodo che intercorre fra la conclusione delle attività di lezione e la fine dell'anno scolastico.
- Al fine di orientare fattivamente, a riguardo, l'operato dei consigli di classe in sede di scrutinio finale, il dirigente scolastico comunica preventivamente ai coordinatori tutti i dati variabili che condizionano la programmazione e l'effettuazione dei corsi estivi.
- In linea generale, i corsi sono programmati secondo le modalità e le condizioni organizzative previste per le iniziative di cui al precedente punto 3.1.b.
- Il compito di organizzare e calendarizzare i corsi estivi è esercitato dal dirigente scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori ed eventualmente da un gruppo ristretto di docenti, scelti preferibilmente fra i coordinatori di dipartimento e i rappresentanti d'indirizzo.
- Sono poste in essere, a cura della dirigenza scolastica, in collaborazione con tutti i soggetti aventi titolo, tutte le misure idonee a disporre per tempo di ogni dato necessario all'efficace programmazione dei corsi estivi e ad assicurare altresì condizioni che consentano di attribuire detti corsi, nella massima misura possibile, alle risorse professionali interne dell'Istituto.
- Considerato lo stato di cose in cui il Collegio docenti è chiamato a deliberare su quanto di propria competenza, risulta prematuro precisare tempi e scansioni delle iniziative di recupero da realizzare nel periodo estivo; considerati gli impegni comportati dall'esame di Stato, i vincoli di natura contrattuale, le variabili di natura extrascolastica e le ragioni del "buon senso formativo", pare comunque plausibile ipotizzare la tendenziale concentrazione delle attività nei seguenti torni di tempo: seconda metà di giugno (solo classi del biennio), seconda e terza settimana di luglio, terza settimana di agosto.

3.3. Verifiche e formalizzazione degli esiti dei corsi di recupero effettuati

a. Verifiche intermedie

- Una volta concluse le azioni di recupero disposte dai consigli di classe in sede di scrutinio intermedio, a prescindere dalle modalità adottate, tutti gli studenti cui erano stati attribuiti debiti in itinere vanno sottoposti a verifiche formali, volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate e i livelli di competenza acquisiti, adottando quale parametro gli obiettivi minimi disciplinari definiti a livello di dipartimento.
- Le modalità di realizzazione di tali verifiche sono di competenza del consiglio di classe, che le delibera tenendo conto degli opportuni accordi intervenuti a livello di area disciplinare.
- Le verifiche sono realizzate in orario curricolare.

- Le verifiche sono predisposte, corrette e valutate dai docenti che hanno attribuito il debito in itinere, anche se le attività di recupero sono state condotte da altro docente; in questo ultimo caso cfr. quanto previsto al precedente punto 3.1.b.
- Le verifiche possono essere, in coerenza con le specificità di ogni disciplina, scritte o scrittografiche e/od orali; in ogni caso sia le verifiche che i giudizi valutativi cui danno luogo devono essere documentati e acquisiti agli atti del consiglio di classe.
- I giudizi espressi dai docenti costituiscono occasione per definire eventuali ulteriori forme di recupero o sostegno.
- Gli esiti delle verifiche intermedie sono formalizzati dal consiglio di classe nella prima seduta utile.

b. Verifiche finali

Per quanto concerne le verifiche finali, effettuate cioè a conclusione degli interventi di recupero realizzati nel periodo estivo, valgono, oltre ai criteri fissati per quelle intermedie, le seguenti indicazioni: le verifiche finali

- devono essere il più possibile individualizzate in rapporto alle carenze specifiche riscontrate nello scrutinio di giugno in ciascun allievo per il quale è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva;
- con riferimento a quanto sopra, devono tener conto non soltanto dei risultati conseguiti dallo studente in sede di accertamento finale, ma pure delle diverse fasi di ogni specifico percorso di recupero

3.4. Criteri per l'affidamento dei corsi

In relazione all'affidamento al personale docente delle iniziative di recupero da realizzare, valgono i criteri seguenti.

a. Corsi di classe

Sono attribuiti ai docenti titolari della disciplina nella classe interessata.

b. Corsi per classi parallele da tenere entro il termine delle attività scolastiche

Sono attribuiti a docenti dell'istituto, sulla base della programmazione effettuata a livello di dipartimento, che terrà conto, a parità di disponibilità e nell'ordine, delle seguenti priorità:

- docente titolare della disciplina nella classe cui appartiene la maggioranza relativa degli studenti del gruppo;
- accordi motivati fra i docenti disponibili;
- grado di coerenza fra bagaglio professionale posseduto e strategie metodologico-didattiche da adottare in relazione alle difficoltà prevalenti nel gruppo di studenti;
- equa distribuzione dei carichi di attività aggiuntive.

c. Corsi di recupero da tenere dopo la conclusione delle attività scolastiche

Sono attribuiti nell'ordine

- a. prioritariamente ai docenti in servizio nell'Istituto, secondo i criteri di cui al punto precedente;
- b. a docenti esterni all'istituto;
- c. a soggetti esterni all'Istituto, con esclusione degli enti 'profit'.

Il ricorso a docenti e soggetti esterni è attuato, se strettamente necessario, adottando criteri selettivi di qualità:

- la presentazione di un curriculum personale, dal quale emergano in particolare i titoli di studio e culturali e i titoli di servizio prestati all'interno del sistema d'istruzione;
- la presentazione di credenziali verificabili dotate di valenza nell'ambito della formazione e dell'istruzione.

Al fine del reperimento di docenti esterni sono adottate le opportune modalità di pubblicizzazione e di contatto, quali, fra le altre, consultazione delle graduatorie interne, ricorso alle graduatorie degli istituti vicini, sfruttamento del sito internet d'istituto, consultazione delle associazioni professionali accreditate.

La valutazione dei curricula personali e delle credenziali presentate dai soggetti esterni spetta al Dirigente scolastico.

Ai fini di un'efficace pianificazione delle diverse sessioni di recupero programmate nell'arco dell'a.s., il dirigente scolastico, non appena stabilizzato l'organico docenti, rileva analiticamente i termini della disponibilità di ciascun docente in servizio.

4. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE: MODALITÀ

Alla luce e in attuazione delle novità normative, nonché dei criteri e delle procedure di cui alla presente delibera, si stabiliscono contenuti, modalità e tempi delle comunicazioni alle famiglie, come di seguito precisato.

- o Circolare del dirigente scolastico, contenente l'illustrazione di tutte le novità previste dalle nuove norme, secondo la versione attuativa deliberata dagli OO.CC. dell'Istituto (gennaio 2008).
- o Assemblea dei rappresentanti degli studenti, coordinata dal dirigente scolastico, per l'illustrazione dei contenuti della suddetta circolare (gennaio 2008).
- o Assemblea dei rappresentanti dei genitori e del Comitato genitori, coordinata dal dirigente scolastico, per l'illustrazione dei contenuti della suddetta circolare (gennaio 2008).
- o Comunicazione scritta alle famiglie degli esiti degli scrutini intermedi, contenente l'illustrazione delle lacune riscontrate e le decisioni del consiglio di classe circa le attività di recupero prescritte, mediante apposito modulo (fine gennaio 2008).
- o Comunicazione scritta alle famiglie degli esiti della II sessione di verifica dei debiti formativi attribuiti nei precedenti aa.ss., mediante apposito modulo (fine gennaio 2008).
- o Comunicazione scritta alle famiglie circa il calendario dei corsi di recupero programmati per affrontare i debiti in itinere attribuiti nello scrutinio intermedio, accompagnata da apposito modulo da utilizzare per comunicare alla scuola, da parte dei genitori, che lo studente non intende avvalersi della frequenza del corso (modulo apposito) (inizio II settimana di febbraio 2008).
- o Comunicazione scritta alle famiglie circa il risultato delle verifiche svolte al termine delle iniziative di recupero e di sostegno, mediante apposito modulo (metà marzo 2008).
- o Comunicazione scritta alle famiglie circa gli esiti degli scrutini finali di giugno, contenente il dettaglio delle carenze riscontrate nelle discipline risultate non sufficienti, in termini di conoscenze, capacità e competenze, e delle forme di recupero prescritte (sulla base di un modulo strutturato per ciascuna disciplina, elaborato a livello di dipartimento) (metà giugno 2008).
- o Comunicazione alle famiglie, attraverso affissione all'albo (notificata mediante circolare apposita, accompagnata dal modulo da utilizzare per comunicare alla scuola, da parte dei genitori, che lo studente non intende avvalersi della frequenza del corso), dei calendari dei

corsi di recupero e delle verifiche finali che si tengono durante il periodo estivo (metà giugno 2008).

C. SEQUENZA ORGANIZZATIVA DELLE AZIONI PREVISTE NELL'A.S. 2007/08 PER EFFETTO DEI NUOVI DISPOSTI NORMATIVI E DELLE DELIBERE COLLEGIALI

Periodo	Soggetto	Attività	Destinatari
I settimana di settembre 2007	Docenti disponibili	orsi di recupero	Studenti con df contratti a.s. 2006/07 e precedenti
IV settimana settembre/III ottobre 2007	Docenti che hanno attribuito df	1° sess. di verifica dei df	Studenti con df contratti a.s. 2006/07 e precedenti
IV settimana ottobre 2007	Consigli di classe	Valutazione e registrazione degli esiti della 1° sess. di verifica Comunicazione formale degli esiti	Studenti e genitori
inizio novembre 2007	Collegio docenti	Discussione e delibera del percorso istruttorio di studio per la rettifica del pof in ordine a df, ide e criteri di valutazione finale	
metà novembre 2007	Consigli di classe	Comunicazione relativa all'andamento degli studenti a metà quadrim. Ev. delibera di ide	Studenti e genitori
	Coordinamento dipartimenti	Avvio percorso istruttorio di studio	Collegio docenti
	Docenti disponibili	Avvio Sportello Help	Studenti che hanno evidenziato carenze nella 1° parte dell'a.s.
dicembre 2007	Docenti disponibili	Sportello Debiti	Studenti che non hanno saldato i df nella i sessione
metà dicembre 2007	Collegio docenti	Delibera dei criteri attuativi dei dm 42 e 80 e della OM 92 ed elaborazione di proposte per il piano di fattibilità degli interventi di recupero	Consiglio d'istituto

<p>Il settimana gennaio 2008</p> <p>gennaio 2007 (non appena accertati tutti i dati necessari)</p> <p>Ultima decade gennaio 2008</p>	<p>Consiglio d'istituto</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Docenti che hanno attribuito df</p> <p>Rsu / ds</p> <p>Consigli di classe</p>	<p>Delibera di: - rettifiche al POF proposte dal Collegio - <i>Piano di fattibilita' degli interventi di recupero</i></p> <p>Comunicazione dei criteri deliberati dal Collegio docenti (circolare e assemblee)</p> <p>2° sess. di verifica dei df</p> <p>Contrattazione dei criteri di utilizzazione delle risorse professionali e finanziarie previste dal <i>Piano di fattibilita'</i></p> <p>a) Valutazione e registrazione degli esiti della 2° sess. di verifica recupero df aa.ss. precedenti</p> <p>b) Valutazione esiti 1° quadrimestre</p> <p>c) Delibera azioni d'intervento per studenti con insufficienze in pagella</p> <p>d) Comunicazione degli esiti della 2° sess. di verifica dei df e degli scrutini, nonché delle eventuali azioni di intervento</p>	<p>Studenti e genitori</p> <p>Studenti che non hanno saldato i df nella I sessione</p> <p>Studenti e genitori interessati</p>
<p>I settimana febbraio</p> <p>Il settimana febbraio/ Il settimana marzo 2008</p>	<p>Dipartimenti + Coordinamento dipartimenti</p> <p>Docenti</p>	<p>Definizione calendario corsi di recupero</p> <p>Attuazione delle azioni di recupero deliberate dai Consigli di classe</p>	<p>Studenti con insufficienze al termine del 1° quadr.</p>
<p>I settimana marzo 2008</p> <p>12/18 marzo 2008</p>	<p>Docenti interessati</p> <p>Consigli di classe</p>	<p>Sess. di verifica dei df attribuiti negli aa.ss. precedenti e non saldati</p> <p>Monitoraggio azioni di recupero</p>	<p>Studenti delle classi 5° con df non saldati</p>

<p>Il metà marzo 2008</p>	<p>Docenti che hanno attribuito df in itinere</p>	<p>Comunicazione alle famiglie degli esiti della sess. di verifica dei df</p> <p>Sess. di verifica dei “df in itinere” terminali delle azioni di recupero</p>	<p>Famiglie degli studenti delle classi 5° con df non saldati</p> <p>Studenti con insufficienze al termine del 1° quadr.</p>
<p>Aprile 2008</p>	<p>Consigli di classe</p>	<p>a) Registrazione degli esiti della sess. di verifica dei “df in itinere”</p> <p>b) Valutazione dell’andamento degli studenti a metà quadrim.</p> <p>c) Delibera di eventuali azioni d’intervento per studenti con insufficienze</p> <p>d) Comunicazione circa esiti della sessione di verifica, valutazioni infraquadrimestrali ed eventuali ulteriori azioni d’intervento</p>	<p>Studenti e genitori interessati</p>
<p>Aprile / maggio 2008</p> <p>Entro metà maggio 2008</p> <p>Metà maggio 2008</p>	<p>Docenti (disponibili / interessati)</p> <p>Docenti</p> <p>Consigli di classe</p>	<p>Attuazione azioni di recupero / sostegno (prevalentemente sportello help/ in itinere)</p> <p>Verifica e valutazione degli esiti delle azioni di recupero</p> <p>Valutazione e registrazione degli esiti della eventuali verifiche successive alle azioni di recupero</p> <p>Comunicazione degli esiti della eventuali verifiche successive alle azioni di recupero</p>	<p>Studenti che hanno evidenziato carenze nella 2° parte dell’a.s.</p> <p>Studenti e genitori interessati</p>
<p>Giugno 2008</p>	<p>Consigli di classe</p>	<p>Scrutini finali:</p> <p>A) determinazione degli studenti per i quali si dispone il rinvio della formulazione del giudizio finale</p> <p>B) delibera interventi di recupero per tali studenti</p>	

	Consigli di classe dirigente scolastico	Comunicazione a) degli esiti degli scrutini b) dei calendari degli interventi di recupero c) dei calendari delle verifiche dei df attribuiti in sede di scrutinio finale d) dei calendari degli scrutini di agosto / settembre	Studenti e genitori interessati
giugno - agosto 2008	Docenti (interni, esterni)	Attuazione delle azioni di recupero	Studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale
Ultima settimana di agosto / I settimana settembre 2008	Docenti Consigli di classe	Prove di verifica degli esiti delle azioni di recupero - del saldo dei df attribuiti a giugno Scrutini integrativi degli studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale Comunicazione degli esiti finali	Studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale Famiglie degli studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale

D. DISPOSTI FINALI

1. Ogni contenuto di precedenti delibere collegiali che risulti in contrasto con quanto disposto dai nuovi atti normativi emanati dal Min.P.I. o con quanto previsto dalla presente delibera, è da considerare disapplicato.
2. Il contenuto della presente delibera costituisce parte integrante del POF 2007/08.
3. Il Collegio docenti si riserva la facoltà di rettificare o dettagliare diversamente i contenuti della presente delibera qualora a ciò sollecitato da ipotetiche novità normative o contrattuali, ma anche al fine eventuale di interpretare con efficacia mutate condizioni contestuali.
4. Entro il termine dell'a.s. il Collegio docenti provvederà a emendare la presente delibera in tutte le parti aventi valore transitorio, al fine di renderla funzionale alle attività dell'a.s. 2008/09.
5. E' ammessa la possibilità che per effetto dei contenuti della presente delibera, il Piano annuale delle attività aggiuntive possa conoscere modifiche e integrazioni.